



# Città di Latisana

Provincia di Udine

---

## URBANISTICA

---

### Determinazione nr. 713 Del 23/07/2019

**OGGETTO:** CIG 7985089FE2 – AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR NEI LOCALI SITI IN LATISANA – CENTRO INTERMODALE PASSEGGERI PER LA DURATA DI ANNI SEI: AVVIO PROCEDURA ED APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE.

ISTRUTTORE: - Claudio Gnesutta

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**PREMESSO:**

- che il Comune di Latisana è proprietario dei locali siti nel centro intermodale passeggeri, adibiti, fra l'altro, al servizio di bar;
- che tale servizio è stato affidato in concessione e che tale concessione scadrà il prossimo 30 settembre;
- che, pertanto, è necessario provvedere ai fini dell'affidamento, ad indire idonea gara per la scelta del contraente per la gestione in concessione del servizio bar nel centro intermodale passeggeri di via Beorchia per il periodo successivo;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 826 del C.C. i beni in questione sono da annoverarsi fra i beni destinati a un pubblico servizio e quindi, anche il bar è considerato patrimonio indisponibile del Comune;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale 20 dicembre 2012, n. 81 con la quale sono stati resi gli indirizzi per l'affidamento in concessione della gestione del servizio bar all'interno del centro intermodale passeggeri;

RICORDATO che tali indirizzi, nell'ambito della procedura aperta con i principi di cui all'articolo 30 del D.Lgs 163/2006, hanno previsto i seguenti criteri specifici per l'affidamento di cui trattasi:

- capacità tecnico-organizzativa data dalla dimostrazione di aver esercitato analogo tipo di attività;
- soluzione tecnico-qualitativa data dalla soluzione organizzativa proposta, proposte migliorative, compresa la sostituzione degli arredi ed attrezzature, senza oneri aggiuntivi a carico del Comune;
- durata della concessione: anni 6;
- impegno a vendere al dettaglio anche i prodotti della stampa quotidiana e periodica nonché i tabacchi;
- miglior prezzo.

CONSIDERATO che risulta ora necessario dare inizio alla procedura contrattuale per l'affidamento in concessione, approvando il bando di gara, capitolato speciale e l'istanza di ammissione e gli altri atti e documenti;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 11 del 30 marzo 2019 avente ad oggetto "Rescissione da CUC Latisana Ronchis e Muzzana – Adesione Convenzione UTI Riviera Friulana" il Consiglio Comunale ha aderito alla convenzione con l'U.T.I. Riviera Bassa Friulana- Riviere Basse Furlane per la gestione da parte della C.U.C. delle procedure di gara per conto degli uffici dell'U.T.I. e dei singoli Comuni aderenti riguardanti l'affidamento di lavori, servizi e forniture soggette alla disciplina del D.Lgs n. 50/2016, approvando a tale scopo lo schema di Convenzione disciplinante i rapporti tra la CUC e gli Enti aderenti;

VISTO l'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 il quale disciplina le modalità di affidamento di contratti per l'acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni attraverso strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione da centrali di committenza qualificate o soggetti aggregatori, secondo la normativa

vigente, nella parte in cui, in particolare, statuisce l'obbligo di adesione a convenzioni stipulate dalle centrali di committenza, nazionali, CONSIP s.p.a., o regionali, per i beni e servizi disponibili presso gli stessi soggetti, o la preventiva escussione o il prioritario ricorso ai rispettivi mercati elettronici;

RITENUTO di demandare l'espletamento della procedura di gara di cui trattasi alla Centrale Unica di Committenza dell'U.T.I. Riviera Bassa Friulana, ai sensi della Convenzione sopra richiamata;

VISTI:

- l'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 che prescrive al comma 2 che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti [omissis] decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
- l'art. 192 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii., che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare, indicando il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

RITENUTO sulla base dei criteri sopra evidenziati ed in relazione all'importo della concessione, inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, e tenuto della nuova formulazione dettata dalla legge n. 55/2019 in merito all'art. 36 comma 2 lettera b):

- di procedere all'affidamento del servizio di cui trattasi, mediante procedura ai sensi degli artt. 164 e 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, ammettendo automaticamente, ai fini di favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza, alla presentazione delle offerte tutti gli Operatori Economici interessati, non procedendo ad una selezione delle manifestazioni di interesse e procedendo anche in presenza di un numero di istanze inferiore a cinque;
- di individuare quale criterio di aggiudicazione per la presente procedura quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 e 12 del D.Lgs. n. 50/2016, valutabile in base agli elementi contenuti nell'offerta tecnica ed economica: il punteggio massimo da assegnare sarà pari a 100 punti da ripartire secondo i seguenti parametri: offerta tecnica max punti 70, offerta economica max punti 30;

PRECISATO che il RUP ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il Responsabile del Settore Urbanistica, mentre il RUP della procedura di affidamento della presente concessione è il Direttore generale della Centrale Unica di Committenza dell'UTI Riviera Bassa Friulana dott. Nicola Gambino;

PRECISATO altresì che:

- le modalità di attribuzione dei punteggi sono dettagliatamente indicate nel disciplinare stilato dal settore ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del D.Lgs. n. 50/2016;
- la concessione avrà ad oggetto l'affidamento della concessione del servizio di BAR del centro intermodale passeggeri di via Beorchia di proprietà del Comune di Latisana (UD) – CIG 7985089FE2" secondo le modalità e nei termini previsti dal capitolato speciale d'onere, che si allega e fa parte integrante del presente atto;
- il contratto avrà durata di anni 6 (dal 1° ottobre 2019 al 30 settembre 2025);
- il servizio non presenta circostanze di c.d. "interferenza" di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08, per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre rischi, che richiedano redazione del DUVRI;
- il contratto sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa in modalità elettronica, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016;
- il contratto stesso sarà regolato:
- dal D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii.;
- documenti di gara;
- che le clausole principali della concessione di cui trattasi sono:
- facoltà per l'Ente di sospendere, revocare, modificare, oppure riaprire i termini della gara con provvedimento motivato, senza che i concorrenti possano vantare diritti o pretese di sorta, nonché di procedere all'aggiudicazione della gara anche nel caso in cui pervenga una sola offerta, purché valida ed idonea, previo accertamento della congruità della stessa;
- ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016 l'Ente si riserva di chiedere l'esecuzione anticipata del contratto, sotto riserva di legge, trattandosi di servizio pubblico;
- il trasferimento del rischio ed equilibrio economico-finanziario in capo al Concessionario;
- facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016;
- applicazione di penali in caso di mancato o inesatto adempimento delle prestazioni contrattuali secondo i criteri dettagliati nel capitolato speciale d'onere,

- risoluzione del contratto per violazione da parte dell'affidatario, a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di cui al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Latisana;
- obbligo per il Concessionario, tra gli altri, di stipulazione di idonee polizze assicurative contro i rischi di responsabilità per danni diretti ed indiretti a persone o ai beni;

ATTESO che, in collaborazione con la Centrale Unica di Committenza dell'U.T.I. Riviera Bassa Friulana, per quanto concerne i documenti regolanti la procedura di affidamento, è stata predisposta la documentazione necessaria all'indizione della gara per l'affidamento in concessione della gestione del servizio di cui trattasi, costituita dai documenti sotto riportati, allegati al presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale, e che vengono, con questo atto medesimo, espressamente approvati:

- Capitolato Speciale descrittivo - Allegato 1;
- Bozza del Contratto di Appalto - Allegato 2;
- Planimetria del centro intermodale

PRECISATO CHE è stato redatto il Progetto ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del D.Lgs. 50/2016: dette disposizioni prevedono, anche per gli appalti di forniture e servizi, la fase di progettazione, la quale è da effettuarsi su un unico livello, contenente: la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio, il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, i criteri da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio, l'indicazione che non sussistono oneri per la sicurezza per l'eliminazione delle interferenze e lo schema di contratto; il Progetto verrà messo a disposizione della C.U.C. per la predisposizione della documentazione di gara;

DATO ATTO:

- che in conformità alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. si è provveduto a richiedere sul portale dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) – sezione SIMOG - il CIG Master relativo alla gara, e che il sistema dell'ANAC ha attribuito il seguente codice: 7985089FE2;
- che il presente affidamento, in considerazione dell'importo, pari ad € 212.400,00 IVA esclusa, ai sensi della Delibera dell'A.N.A.C. n. 1300 del 20/12/2017, prevede il pagamento da parte di questo Comune della contribuzione a favore dell'ANAC medesima pari ad € 225,00;
- che, come già innanzi precisato, al fine di favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza alla presente procedura, non si procederà ad una selezione delle manifestazioni di interesse, consentendo l'automatica ammissione alla presentazione delle offerte da parte di tutti gli operatori economici interessati, purché in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale precisati nel disciplinare di gara, anche se in un numero inferiore a cinque;
- che ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 l'Amministrazione non ha ritenuto di redigere apposito schema di DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) in quanto non sono previsti oneri della sicurezza per l'eliminazione delle interferenze;

DATO ATTO che, per quanto riguarda la concessione, non è previsto esborso da parte dell'Amministrazione comunale, ma che è previsto un introito per il Comune di Latisana e che pertanto con successivo atto verrà accertata l'entrata relativa ai canoni di concessione che il Concessionario dovrà versare;

VERIFICATO ed accertato che il pagamento derivante dall'adozione della presente determinazione è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio, con le regole della finanza pubblica, nonché con i vincoli imposti dal patto di stabilità interno stabiliti dalla normativa regionale, ai sensi dell'art. 9, lett. a), punto 2) del D.L. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009;

VERIFICATO ed accertato che il pagamento derivante dall'adozione della presente determinazione è compatibile con il relativo stanziamento di cassa e con i vincoli imposti dal patto di stabilità interno ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come sostituito dall'art. 74 comma 1 n. 28) del D.Lgs. 23/06/2011 n. 118;

RISCONTRATA nella forma della sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità tecnica del presente atto nonché la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, dando atto che la copertura finanziaria della spesa, viene attestata da parte del responsabile del servizio finanziario;

ACCERTATO, altresì, che, in relazione alla presente determinazione, non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 07.08.1990 n. 241 con conseguente obbligo di astensione ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 7 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62, dal momento che, dalla partecipazione all'adozione della decisione o alla relativa attività, non risultano coinvolti interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone in rapporto di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui il sottoscritto o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;

VISTI:

- gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e l'art. 4, 2° c. del D. Lgs. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di Settore o Servizio;
- l'art. 48 dello Statuto Comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei Responsabili di Settore o di Servizio con rilievo esterno;
- l'articolo 183 del D. Lgs.267/2000, in materia di impegno della spesa;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 30/03/2019 recante ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 e relativi allegati con contestuale aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021";
- la deliberazione giunta n. 79 di data 17/04/2018 di approvazione del Piano esecutivo di gestione per il triennio 2018-2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 16 gennaio 2019 di assegnazione provvisoria ai responsabili delle risorse finanziarie per l'anno 2019;
- il decreto sindacale n. 36 del 28/12/2018 di conferimento incarico di posizione organizzativa per l'ufficio unico Settore Urbanistica/Edilizia Privata/S.U.A.P. tra i Comuni di Latisana, Ronchis e Muzzana del Turgnano;

#### **DETERMINA**

1) DI FARE PROPRIO quanto esposto in premessa, che forma parte sostanziale del presente provvedimento;

2) DI DARE AVVIO alla procedura di gara ai sensi dell'art. 164 e 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento in concessione del servizio di BAR del centro intermodale passeggeri di via Beorchia di proprietà del Comune di Latisana (UD), per la durata di anni 6 (1° ottobre 2019 – 30 settembre 2025): – CIG 7985089FE2;

3) DI DEMANDARE l'espletamento della presente procedura di gara alla Centrale Unica di Committenza dell'U.T.I. Riviera Bassa Friulana ai sensi della Convenzione in premessa richiamata, ammettendo automaticamente, ai fini di favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza, alla presentazione delle offerte tutti gli operatori economici interessati, non procedendo ad una selezione delle manifestazioni di interesse, anche qualora le istanze pervenute siano in un numero inferiore a cinque;

4) DI DETERMINARE l'importo complessivo dell'affidamento per la concessione della gestione del servizio pari ad € 35.400 annui + IVA per un totale di € 212.400,00, IVA esclusa, comprensivo di tutti gli oneri accessori e di quanto descritto nel capitolato speciale d'appalto e così suddiviso:

Anno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Importo	€ 8.850	€ 35.400	€ 35.400	€ 35.400	€ 35.400	€ 35.400	€ 26.550

5) DI INDIVIDUARE quale criterio di aggiudicazione per il presente appalto quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 e 12 del D.Lgs. n. 50/2016;

6) DI INDIVIDUARE quale RUP ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile del settore Urbanistica, mentre il RUP della procedura di affidamento per la presente concessione è il Direttore generale della Centrale Unica di Committenza dell'UTI Riviera Bassa Friulana dott. Nicola Gambino;

7) DI APPROVARE i sotto indicati documenti, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Capitolato Speciale descrittivo - Allegato 1;

- Bozza del Contratto di Appalto - Allegato 2;
- Planimetria del centro intermodale

8) DI DARE ATTO che il Progetto redatto ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del D.Lgs. 50/2016, verrà messo a disposizione della C.U.C. per la predisposizione della documentazione di gara; detto progetto contiene: la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio, il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, i criteri da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio, l'indicazione che non sussistono oneri per la sicurezza per l'eliminazione delle interferenze per cui non si rende necessaria da parte di codesta Amministrazione, la redazione del D.U.V.R.I. ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e lo schema di contratto;

9) DI STABILIRE che il contratto si perfezionerà nella forma pubblica amministrativa in modalità elettronica, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;

10) DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016 questo Ente si riserva di chiedere l'esecuzione anticipata del contratto, sotto riserva di legge, trattandosi di pubblico servizio;

11) DI DARE inoltre ATTO che ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 che non è stato redatto apposito schema di D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), in quanto non sono previsti oneri della sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenze;

12) DI PROVVEDERE alla trasmissione del presente atto, unitamente agli allegati, alla Centrale Unica di Committenza dell'U.T.I. Riviera Bassa Friulana, per quanto di competenza in base alla sopra richiamata Convenzione;

13) DI IMPEGNARE, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, la somma complessiva di € 225,00 a titolo di contributo a favore di ANAC, imputando la medesima all'esercizio finanziario 2019 – Piano dei conti finanziario 12199999, gestione competenza del bilancio che presenta la necessaria disponibilità, come di seguito specificato:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario				Importo (eu)	Soggetto	
2019	2019	7985089FE2	178/1	1-3	CONTRIBUTI PER GARE (ANAC) - SERVIZIO FINANZIARIO	1	2	1	9	9	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZION E cod.fisc. 97584460584/ p.i.

14) DI PRENDERE ATTO che, con successiva determina, il Comune di Latisana provvederà al rimborso delle spese di pubblicazione sostenute dalla Centrale Unica di Committenza dell'UTI Riviera Bassa Friulana;

15) DI DARE ATTO che:

- il pagamento derivante dall'adozione della presente determinazione è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio, con le regole della finanza pubblica, nonché con i vincoli imposti dal patto di stabilità interno stabiliti dalla normativa regionale, ai sensi dell'art. 9, lett. a), punto 2) del D.L. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009;
- il pagamento derivante dall'adozione della presente determinazione è compatibile con il relativo stanziamento di cassa e con i vincoli imposti dal patto di stabilità interno ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come sostituito dall'art. 74 comma 1 n. 28) del D.Lgs. 23/06/2011 n. 118.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Luca Marcatti

Li, 23 luglio 2019